

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. DE MITRI Felice

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 9/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 4.620 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

IL DENUNZIANTE (1)
IL PRESIDENTE (2)
(Com. Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 192
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. G. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunzianti (3) ed il

Sig. DE MITRI Felice

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 1°

di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.620 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono emessi dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dallo stesso denunziante. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

tratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

tratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imbecilli a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. *Scimmi Felice*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di *A. Ito di Bonauri*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. *4620* mensili anticipate *55440*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 al N. *1508*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *55440*

IL PROCURATORE

(*) Bollò a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

DE MITRI FELICE

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 9/A del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

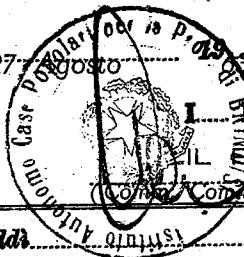
Corrispettivi pagati : L. 5082 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 528 15840

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te) Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 agosto 1963 al N. 2070

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire 28.000.000

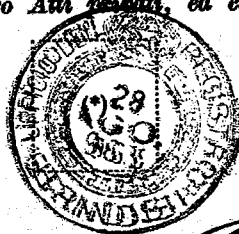
(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Corasso)

ARMINE MAGNANTE



Giovanni Corasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Regge del Registro

MODULATO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1018

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritt. o. (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. DE MITRI FELICE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

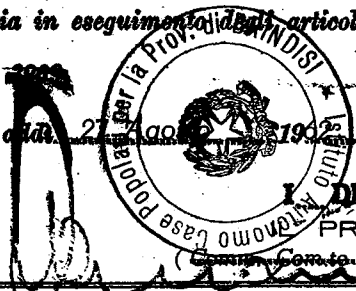
Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/9 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di S. VITO DEI NORMANNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4620- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 2208

A BRINDISI



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

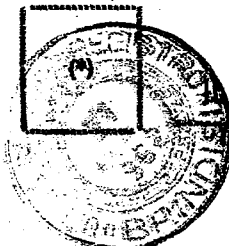
(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 al N. 2528

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario



IL DIRETTORE
DIRETTORE REGGENTE

Dott. Davide Fasano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinunzia di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 v. la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

388106

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N

3147

Brindisi, lì

22 APR. 1967

RACCOMANDATA RR.

AL SIG. DE MITRI Felice

1/1011. (P. 1610 A/9 - Via 25 Luglio -

L. V172 m. N. (BR)Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in 1/1112 Lotto 1 scala -
A/9 Via 25 Luglio a suo tempo assegnatole in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire -
- 1.195.600 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

1
RACCOMANDATA

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DEEL PROVINCIA DI

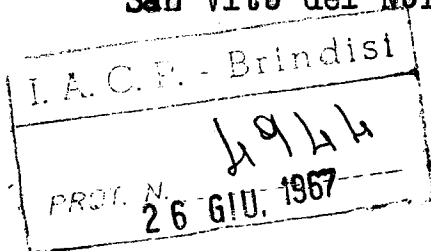
BRINDISI

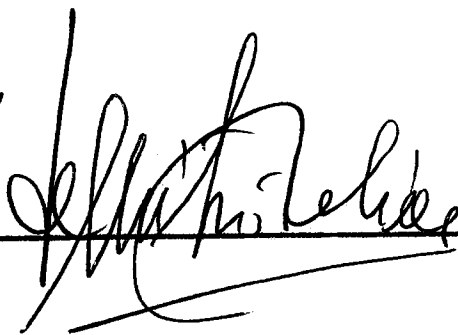
In riferimento alla raccomandata del 22/4/1967 n°3147 di
prot., il sottoscritto DE MITRI Felice, nato a San Vito dei
Normanni il 27/11/1923, chiede a Codesto Spett.le Istituto
il riscatto dell'alloggio sito in S.Vito dei Normanni-1°Lotto
Via Ofanto n°4/9 (già Via XXV Luglio).

Lo scrivente precisa che intende rateizzare in cinque
anni l'importo relativo all'alloggio da riscattare, senza
alcun anticipo.

Con ogni osservanza

San Vito dei Normanni li 23/6/1967





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di Prot. 9505

8 NOV. 1966

Brindisi li

AL SIG. DE MITRI Felice

VIA 25 Aprile - A/9

J. VITO M. NORMANNI

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale.-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarLa per il perfezionamento del contratto di cessione.

IL PRESIDENTE

(Gr .Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/Fr.-



I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

8350
27 SET. 1966

Ill.mo Signor PRESIDENTE Istituto Autonomo delle Case
Popolari Via Casimiro n. 9

B R I N D I S I

e per notizia:

Onorevole MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

OGGETTO: Riscatto case popolari.=

Noi sottoscritti inquilini delle Case Popolari
di via XXV Luglio - in San Vito dei Normanni -
(Brindisi), chiediamo a V.S. di farci conoscere qua-
le le modalità da seguire per chiedere il riscatto
delle case di cui all'oggetto.=

Parimenti desideriamo conoscere il costo dell'ap-
partamento da ciascuno di noi occupato, le condizioni
di pagamento, il periodo massimo consentito per la
forma rateale ed infine quale sarà ^{il canone mensile di riscatto} ~~la nuova pigione~~
e se si terrà conto, agli effetti del riscatto, degli
anni di inquilinato.=.

Siamo stati costretti ricorrere personalmente a
lei perchè non molto tempo addietro, chiesti chiami-
menti all'impiegato addetto dipendente da codesto
Istituto, con fare piuttosto seccato disse che prima
bisognava versare £.5.000 "a fondo perduto" unita-
mente ad una domanda in carta semplice e poi si sa-
rebbero sapute le condizioni di assegnazione.=

./.

Nessun commento circa la poco cortese risposta.=

Sig. Presidente, vogliamo prima conoscere le condizioni di riascatto delle case e poi, chi vorrà acquistarle verserà la cauzionale somma di £.5.000. Ci pare sia molto legittima la richiesta.=

Ancora prima della risposta di cui sopra, altro impiegato di codesto Istituto fece sapere che sarebbe passato da San Vito Normanni un incaricato per illustrare le condizioni circa la cessione degli alloggi.= Con nostro disappunto lo si aspetta dal mese di aprile o maggio dello scorso anno 1965.=

Per concludere confidiamo che V.S. voglia farci conoscere, mediante circolare dattiloscritta, il cui contenuto sia accessibile a tutti naturalmente, o mediante invio di un suo incaricato, quanto da noi chiesto al fine di veder realizzato il legittimo desiderio di avere una casa tutta nostra.=

L'On.le Ministero dei LL.PP., che ci legge per conoscenza, voglia interporre i suoi Autorevoli Uffici al fine di far suo il nostro vivo interessamento, dando alla richiesta ogni possibile e sollecita collaborazione.=

Vogliamo scusarci nel mentre, porgiamo deferenti ossequi.=

San Vito dei Normanni, li 28 SET. 1966

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N.

8689

Brindisi

10 OTT. 1966

AL SIG.

DEMITRI Felice

1600 P. Rob A/g. Via V. V. Lugh.

J. VITO in NORMANNI

Con riferimento alla richiesta di riscatto dell'alloggio a suo tempo assegnatole in locazione si comunica che per poter dare corso alla pratica è necessario che la S.V. produca una domanda in carta semplice con la quale precisa di voler riscattare l'alloggio in virtù delle leggi vigenti alligando un assegno bancario di £. 5.000 -a rimborso spese di istruttoria.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff.le Com.te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -

I.A.C.P. - Brindisi
PROT. N. 9412
5 NOV. 1966
RACCOMANDATA

Spett. ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Via Casimiro n.17

OGGETTO: Riscatto alloggi Case Popolari di via XXV Luglio in San Vito dei Normanni. =

Il sottoscritto DE MITRI Felice - nato a San Vito Norm. il 27-11-1923
inquilino delle Case Popolari di via XXV Luglio - in San Vito dei Normanni, - chiede a codesto Spett. Istituto, in virtù delle leggi vigenti, il riscatto dell'alloggio dal sottoscritto occupato sin dal Novembre 1957. =

Alla presente alliga assegno bancario n. 1400745 del 3-11-1966
di L. 5.000 per rimborso spese istruttoria (legge 27-4-1962, n. 231). =

Con tutta osservanza. =

San Vito dei Normanni, li 3-11-1966

Firma De Mitri Felice

A

RMA
412/27

1° Lotto
Scala A/9
Brindisi
8/13
1967

ALL/MO SIG. PRESIDENTE
dell'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di
B R I N D I S I
=====

Il sottoscritto DE MITRI Felice nato a S.Vito dei Nor-
manni il 27/11/1923, già locatario dell'appartamento n.9, pia-
no 2°, scala A del 1° lotto delle Case Popolari site in S.Vito
dei Normanni alla Via Ofanto (già Via XXV Luglio), avendo, in
data 1/7/1967, riscattato l'appartamento di cui sopra e non es-
sendo più vincolato da alcuna clausula del contratto di loca-
zione, n. 1202 di Repertorio, stipulato in data 10/11/1956, tra il
sottoscritto ed il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino Presidente del-
l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi,
chiede il rimborso del deposito cauzionale di cui al n.16 del
predetto contratto.

Con osservanza
S.Vito dei Normanni li 14/11/1967

DE MITRI Felice
Via Ofanto n.4 int.9
S.Vito dei Normanni
===== (BR)

V° S. jno' Wladimir
li 18.11.67
A. Scellio

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

7 MAG. 1962

N. di prot. **3028**

Brindisi _____

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG

Do Mitro Felice
Cotto 1° scala A. Int. 9-1. viale degli
J. Tito Nodmann

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-
.....

16 AGO. 1961

Con circolare in data _____ V. S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

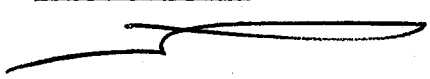
Con susseguente raccomandata r. r. in data **30 GEN 1962**
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la nos-
tra inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V. S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto
e colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta?-



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 GEN. 1962

1104 RACCOMANDATA R. R.

Al Sig. DE MITRI Fiduc
Lotto 12 Scala A Int. 9
Via XIV Luglio
S. VITO DEI NORMANNI

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.-

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.-

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di £. 5.100.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da l. 3% a £. 3.30%.-

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7279

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Dr. M. M. felice

Lotto 10 Scala A Int. 9

Via laura fenela

S. Vito del N.

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.155 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.40 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.885 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.155</u> vano per vani <u>4.40</u> £ .	<u>5082</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>153</u>
	<u>5.885</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

via n. piano int.

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

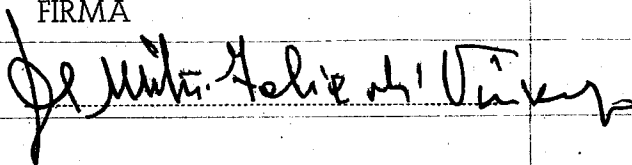
Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola di arte e che i sottoe-
lencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA



(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° **1334**

Uff. Rag.

RACCOMANDATA

Brindisi li **5 NOV. 1956**

Al Sig. **de Nino Felice fu Vincenzo Calabrese**
 Via **S. Giovanni** N° **92 bis**
S. Vito dei Normanni

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via **25 Luglio** lotto **1** scala **A**... interno **9**....

Detto alloggio è composto di vani utili... oltre gli accessori equivalente a vani legali. **4.40**...

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di **22.036-** come appresso dovuto:

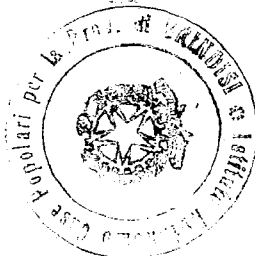
- a) - mensilità di fitto e servizi dal **10 NOV.** al **9 DIC. 1956**
 £ **1.050-** vano x vani **4.40** £ **4.620-**
 b) canone consumo acqua normale £ **450-**
 c) contributo nelle spese di illuminazione scale £ **50-**
 d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) £ **15.777-**
 e) deposito spese contrattuali £ **1.000-**
 f) I.G.E. 3% su a) £ **139-**

TOTALE

£ **22.036-**

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il **12 NOV. 1956** corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.



IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo Vallarino)

[Handwritten signature of Conte Ubaldo Vallarino]

S. Vito dei Normanni li 12. 11. 1956

Io sottoscritto Colabrese Giuseppe fu' Giovanni, dichiaro
con la presente di rinunciare formalmente alla stipensione
a mio tempo oneratami dall' Istituto Autonomo
Cose Popolari. Fatto in S. Vito alle ore 25' luglio.

per fede

Colabrese Giuseppe

MUNICIPIO DI S. VITO DEI NORMANNI

VISTO: per la legalizzazione della firma
del Signor Colabrese Giuseppe

S. Vito dei Normanni, li 13. 11. 1956

SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE



7



Adligard, 5-

precisamente presente inoltre che sono un tubercolo
latente polmonare (invalido di guerra) e per
questo non posso vivere oltre in questa abi-
tazione perché temo per la salute mia e dei
miei famigliari.

fiducioso che i figg. del Podestà Istituto saranno compensati verso chi ha lasciato la propria salute per la Patria, distintamente soluto

Ful. Liguori de Michi Johes
Via Quirico Sordani 92 bis
S. Vito dei Normanni

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

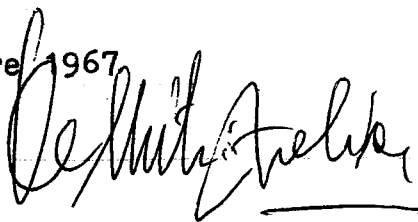
della PROVINCIA di BRINDISI

Il sottoscritto ~~PE~~ MITRI Felice, nato il 27 novembre 1923 a San Vito dei Normanni ed ivi domiciliato, contrariamente a quanto richiesto con sua precedente lettera del 23 giugno u.s. (racc.n.0875), prega codesto spett.le Istituto di voler disporre il riscatto in unica soluzione dell'alloggio in San Vito dei Normanni, alla XXV luglio, scala A, interno 9 (1° lotto C.P.).

Resta in attesa di conoscere l'importo complessivo da versare in contanti.

Ringrazia ed ossequia.

Brindisi addì 2 settembre 1967



Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

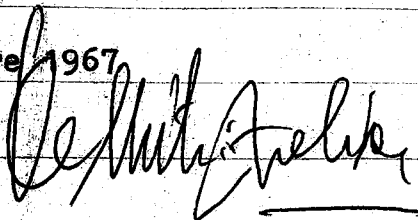
della PROVINCIA di BRINDISI

Il sottoscritto DE MITRI Felice, nato il 27 novembre 1923 a San Vito dei Normanni ed ivi domiciliato, contrariamente a quanto richiesto con sua precedente lettera del 23 giugno u.s. (racc.n.0875), prega codesto spett.le Istituto di voler disporre il riscatto in unica soluzione dell'alloggio in San Vito dei Normanni, alla XXV luglio, scala A, interno 9 (1° lotto C.P.).

Resta in attesa di conoscere l'importo complessivo da versare in contanti.

Ringrazia ed ossequia.

Brindisi addì 2 settembre 1967



Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO GALE POLICIA

Provincia di BRINDISI

Il sottoscritto DA LUIGI Felice, nato il 24 novem-
bre 1923 a San Vito dei Normanni ed ivi domiciliato,
contrattante a questo richiesto con una proposta
te lettera del 28 giugno u.u. (rec.n. 6872) preg-
co questo spetti, la istanza di voler disporre la ri-
scatto in unica soluzione dell'importo in San Vito
dei Normanni, alla data 15 luglio, scala A, istanza
(10 luglio G.F.).

Resta in attesa di conoscere l'importo complessivo
da versare in contanti.
L'importo ed osserva.

Brindisi 2 settembre 1957



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

Bari, li

11 GEN 1971

Al SIG. DE MITRI FELICE

Via Ofanto n.4 - S.VITO DEI NORMANNI -
e, p.c.: ALL'I.A.C.P. di BRINDISI

Ufficio Amm.ve

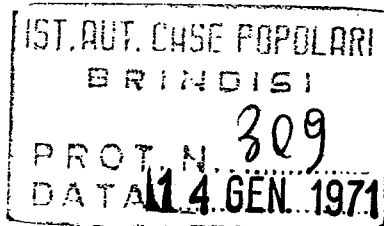
N. 33192 di prot. Sez. Edil.2°

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: Istanza di locazione di alloggio popolare, sito in S.Vito dei
Normanni - Via Ofanto n.4 -



Freso atto di quanto comunicato con l'istanza in
data 12.11.1970, questo Istituto consente a norma dell'ar-
ticolo 16 del D.P.R. 17.1.1959 n.2, modificato dall'art.8
della legge 27.4.1962 n.231, che la S.V. affitti l'alloggio
in oggetto acquistato ai sensi e nei modi prescritti dalle
suddette disposizioni.-

IL PROVVEDITORE

516.612 F.L.

ae/

27 NOV 1970

~~2178~~

SLA 93-085 DELETED PAGE 10

0000110001 0101110

TO: ADMINISTRATIVE SERVICES FROM: ADMINISTRATIVE SERVICES

100-443887-1000

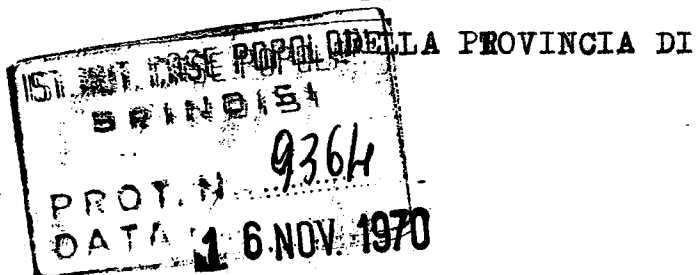
ORGANIZACIJA: I. R. E. (17) (1970), a. s. e. organizacija politična i kulturna - 170
DEPARTAMENT: DEPARTAMENT ZA KULTURU I TURIZAM - 170
OLATO -

[illegible]

RECEIVED
(ORIGINAL TO B. B. at 1000. 140. 75)

2010/01/01

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI



72100 BRINDISI

Compiegata alla presente trasmetto, a codesto Istituto, domanda in bollo indirizzata al Provveditore alle OO.PP. di Bari, per essere autorizzato ad affittare un alloggio di mia proprietà.

Sicuro che codesto Istituto, provvederà all'inoltro della suddetta domanda con parere favorevole, anticipatamente ringrazio e porgo doverosi ossequi.

San Vito dei Normanni, lì 13/11/1970.

De Mitri Felice

De Mitri Felice

Via Ofanto, 4 - Interno 9

72019 San Vito dei Normanni (BR)

XX
XX

Celli Felice

Marglio Antonio

W. Ignazio Emig. Lig

Archileto Rho

De Luca Mariangela vul. Calabrese

CALABRESE

Luigi

annunzio

Adalberto

Stefano Rodolfo

Fate plume

Calamo Giuseppe

Signore Antonia

Mario Arcangelo

De Luca Carmo

Neova Brandi

Maria Giuseppe

Brandi Luigi

Efficioli Vincenzo

Macchiella Carmo

Sciegallo Angelo

Di Quano Francesco

Di Quano Luigi

Cosea Giordano

1° lotto Se. A/9-

f. u u A/8-

1° u u A/3-

1° u u A/6-

1° u u A/4-

1° u u A/2-

~~1° u u B/2-~~

2° - - C/6

2° u u C/4

2° u u C/2

2° u u C/3

2° lotto u C/1

1° u u B/7-

1° u u B/4-

1° u u B/1-

1° u u B/8

1° u u A/7-

1° u u B/5-

1° u u B/3-

1° u u A/5-